



COMUNE DI CALLIANO MONFERRATO

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ASTI

Prot. n. 4630

li, 12.09.2022

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 - DEL D.P.R. N.RO 380/01 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

- Vista l'istanza inoltrata dal **Geom. BERNARDINELLO Davide**, in qualità di avente titolo, in data 02.09.2022 registrata al prot. gen. n. 4432;
- Visto l'art. 30 del D.P.R. n.ro 380/01 e s.m.i.;
- Visto il P.R.G. approvato dalla Regione Piemonte;
- Viste le varianti parziali allo strumento di pianificazione urbanistica di cui al punto precedente, approvate dal C.C.;

CERTIFICA

CHE le aree site nel Comune di Calliano Monferrato, distinte in mappa come segue, sono ubicate nelle zone di P.R.G.C. infra indicate, nelle quali l'edificazione è soggetta alle disposizioni contenute nella sezione normativa delle N.T.A. allegate;

Foglio	Numero	%	Ambiti di P.R.G. - Zonizzazione
10	300	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
22	63	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	15	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	16	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	17	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	39	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	39	3.22	Viabilità da P.R.G.C. - Nuova tangenziale
23	40	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	44	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	52	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	227	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA

23	228	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA
23	228	0.37	Viabilita da P.R.G.C. - Nuova tangenziale
23	229	100.00	Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA

CHE gli immobili oggetto del presente C.D.U. sono inoltre sottoposti ai vincoli sotto elencati;

Foglio	Numero	%	Vincoli
10	300	100.00	Fascia di rispetto cimiteriale - ART. 45 NdA
22	63	30.42	Fascia di rispetto stradale - ART. 49 NdA
23	39	84.17	Fascia di rispetto art. 136 del Dlgs n. 42/04 (Strada dei vini) - ART. 56 NdA
23	39	75.66	Fascia di rispetto stradale - ART. 49 NdA
23	40	92.65	Fascia di rispetto art. 136 del Dlgs n. 42/04 (Strada dei vini) - ART. 56 NdA
23	44	0.68	Fascia di rispetto art. 136 del Dlgs n. 42/04 (Strada dei vini) - ART. 56 NdA
23	44	10.83	Fascia di rispetto stradale - ART. 49 NdA
23	52	95.57	Fascia di rispetto art. 136 del Dlgs n. 42/04 (Strada dei vini) - ART. 56 NdA
23	52	19.75	Fascia di rispetto stradale - ART. 49 NdA
23	52	83.69	Fasce di rispetto dei depuratori - Allegato A al S.O. della G.U. n. 48 del 21.07.1977
23	228	38.47	Fascia di rispetto stradale - ART. 49 NdA
23	229	19.26	Fascia di rispetto stradale - ART. 49 NdA

CHE per quanto attiene agli aspetti geologici di seguito citati, si fa pieno riferimento alla "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", facente parte della 7^a variante strutturale al P.R.G. approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.ro 50 - 9376 in data 01.08.2008.

Foglio	Numero	%	Classi Idrogeologiche
10	300	100.00	Classe III indifferenziata - Aree di versante
22	63	41.13	Classe IIb - Aree di versante
22	63	58.87	Classe IIa - Aree di fondovalle
23	15	100.00	Classe IIb - Aree di versante
23	16	100.00	Classe IIb - Aree di versante
23	17	100.00	Classe IIb - Aree di versante
23	39	49.78	Classe III indifferenziata - Aree di versante
23	39	50.22	Classe IIb - Aree di versante
23	40	100.00	Classe IIb - Aree di versante
23	44	0.59	Classe III indifferenziata - Aree di versante

23	44	99.41	Classe I Ib - Aree di versante
23	52	99.99	Classe I Ib - Aree di versante
23	227	100.00	Classe I Ib - Aree di versante
23	228	39.68	Classe I Ib - Aree di versante
23	228	60.32	Classe III indifferenziata - Aree di versante
23	229	10.18	Classe III indifferenziata - Aree di versante
23	229	89.82	Classe I Ib - Aree di versante

Si rilascia la presente certificazione, a richiesta dell'interessato, in carta resa legale per gli usi consentiti dalla Legge.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICA**

(Geom. CANTAMESSA Andrea)




RIFERIMENTI NORMATIVI

Aree a destinazione agricola - ARTT. 40 e succ. NdA

Capo IV - Aree a destinazione agricola

Art. 40 - Generalità

Le categorie di aree agricole previste dal presente p.r.g. riguardano: terreni tenuti a colture legnose con indice 0,03 mc/mq, terreni seminativo con indice 0,02 mc/mq. Gli indici ammessi per ogni lotto si intendono sempre riferiti alla zonizzazione agricola indicata nella carta di progetto del p.r.g. qualora il proprietario dimostri un diverso utilizzo da quello indicato in cartografia, potrà essere adottato l'indice con riferimento alla coltivazione realmente praticata. Tutti gli interventi dovranno essere attivati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 53 "prescrizioni geologiche tecniche" delle presenti norme e negli elaborati geologici "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione dell'area" e "relazione geologico tecnica".

Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel r.e.c. approvato con d.c.c. n. 10/2003 e s.m. ed i.; specificatamente quelle del:

Titolo IV - inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni

Titolo V - prescrizioni costruttive e funzionali

Titolo VI - esecuzione delle opere

* * * * *

Art. 41 - Interventi su abitazioni ed attrezzature per la conduzione di aziende agricole e la realizzazione di residenze per agricoltori.

Nelle aree destinate all'attività agricola sono ammesse, per quanto riguarda la nuova edificazione, esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale, utilizzate in funzione della conduzione del fondo e dell'esigenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9/5/75 n. 153. Sono inoltre ammesse le attrezzature necessarie all'attività agricola e altre ad essa collegate, quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione di prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo, garage, autorimesse per macchine agricole, impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni di imprenditori agricoli singoli o associati previa formazione di p.e.c. e il rispetto delle condizioni di cui all'art. 42 delle presenti n.d.a.. La s.c.i.a., la d.i.a. o il rilascio del permesso di costruire per nuove edificazioni in zona agricola è subordinato alla presentazione al sindaco di un atto di impegno unilaterale che preveda:

- Il mantenimento della sistemazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola.
- Le classi di colture in atto e in protetto documentate e verificate dal comune in sede di rilascio di concessione.
- Il vincolo di trasferimento di cubatura fra lotti non contigui.
- Le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

L'atto è trascritto a cura dell'amministrazione comunale e a spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare. È consentito il mutamento di destinazione d'uso previa domanda e con pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore accertate dalla commissione comunale per l'agricoltura. È consentita la continuazione dell'utilizzo da parte del titolare del permesso di costruire, suoi eredi o familiari senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso. È ammesso l'ampliamento delle residenze rurali di agricoltori a titolo principale in deroga ai limiti di densità fondiari per realizzare servizi igienici e vani abitativi nel limite del 20% della superficie abitativa esistente. È ammessa nella zona agricola la realizzazione d'impianti per l'allevamento di bovini e suini e avicoli condotti da agricoltori anche a titolo non principale, subordinatamente alla presentazione di p.e.c. che prevedono la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, l'impegno redatto su

atto notorio a mantenere perennemente la destinazione d'uso concessa, il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria. I sopraccitati impianti devono mantenere una distanza non inferiore a 150 m dalle aree residenziali. Non è ammessa la costruzione di edifici per l'immagazzinamento e la trasformazione di prodotti agricoli non provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi dell'azienda richiedente o delle aziende associate. Per i soggetti che, pur non esercitando l'attività agricola a titolo principale, sono dediti alla coltivazione di fondi, è consentita la costruzione di depositi per il ricovero delle attrezzature agricole o comunque per lo svolgimento dell'attività purchè non superino l'altezza di 3,00 m ed abbiano una superficie utile inferiore a 20,00 mq. Tali costruzioni potranno anche essere realizzate a confine previa stipula di atto di assenso da parte del proprietario confinante. Per gli interventi edilizi ammessi si devono rispettare i caratteri tipologici originali e le prescrizioni di cui all'art. 33a delle presenti norme. In sede di s.c.i.a., d.i.a. o rilascio del permesso di costruire, oltre alla stretta osservanza delle caratteristiche architettoniche indicate nell'art.33a, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti possibili per un corretto inserimento ambientale della costruzione come ad esempio la piantumazione di quinte arboree, la sistemazione esterna dei cortili, delle zone a verde e delle recinzioni, il mascheramento di eventuali parti prefabbricate alle quali si potrà fare ricorso solo per gli elementi strutturali, ecc.

Art. 42 - Interventi di soggetti non agricoltori attualmente insediati in zona agricola o di recupero alla residenza di abitazioni rurali.

Sulle abitazioni di origine rurale non più abitate da soggetti di cui al 1° comma del precedente articolo le destinazioni d'uso sono quelle di cui all'art. 31 delle presenti n.d.a. e quelle in atto sono confermate; sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento con possibilità di ricavare nuovi volumi, anche dai corpi di fabbrica destinati originariamente ad attrezzature agricole, senza conteggio di cubatura, nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui sopra. L'intervento non potrà produrre incremento di superficie utile di pavimento superiore a 200 mq per ogni edificio; la s.c.i.a. la d.i.a. o il rilascio del permesso di costruire per le nuove destinazioni d'uso non residenziali è subordinato al reperimento delle aree per servizi pubblici nella misura prevista dal 2° e 3° comma della l.r. 56/77 e s.m. ed i. Attraverso la stipula di una apposita convenzione ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della l.r. 56/77 e s.m. ed i. E' ammessa la trasformazione di destinazione d'uso dei corpi di fabbrica destinati ad attrezzature agricole per la realizzazione di garage e depositi di servizio alla residenza. Nel caso in cui non sia possibile trasformare corpi di fabbrica esistenti a tale funzione, è ammessa la realizzazione una tantum di fabbricati per una superficie utile non superiore a 15 mq e nel rispetto del rapporto massimo di copertura sul lotto di pertinenza del 30%. E' ammessa la trasformazione d'uso per vani residenziali di volumi chiusi precedentemente destinati ad altri usi senza limiti di superficie utile. Sugli edifici residenziali posti in zona agricola sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione con possibilità di modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti una sola volta anche se eccedono tale percentuale. Per gli interventi edilizi ammessi si devono rispettare i caratteri tipologici e le prescrizioni di cui al precedente art. 33°. Gli ampliamenti di superficie residenziale sono ammessi, una tantum, anche all'esterno del corpo di fabbrica, solo nel caso in cui gli incrementi di cui al i° comma del presente articolo siano inferiori al 20% della superficie residenziale preesistente, percentuale limite dell'incremento massimo complessivo.

Art. 43 - Abitazioni e impianti di servizio di attività non rurali in zona agricola

Sugli edifici posti in zona agricola destinati ad attività artigianali o commerciali con annessa residenza sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione e risanamento, ampliamenti delle attività di lavorazione non superiori al 50% della superficie utile. Comunque non superiori a 500 mq. Di superficie utile. In ogni caso la superficie coperta non dovrà eccedere il 50% dell' area di proprietà. Sono altresì ammessi ampliamenti delle abitazioni, se del titolare della attività svolta in loco, non superiori al 20% della superficie utile con un massimo di 25 mq .

Art. 43a - Disciplina delle attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano tra tali attività:

- A) Dare ospitalità in alloggi agrituristiche e anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
- B) Somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- C) Organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda, disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).

Sono alloggi agrituristiche i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli. I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo stesso. L'ospitalità può essere fornita in un massimo di 6 camere per una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione del fondo stesso. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le prescrizioni contenute nella legge regionale del 20 luglio 1989 "disciplina e sviluppo dell'agriturismo" e legge regionale del 15 aprile 1985 n. 31 "disciplina delle strutture ricettive extra - alberghiere".

Art. 44 - Computo degli indici e normativa di zona

Il volume residenziale edificabile è computato al lordo degli edifici esistenti ed è rapportabile a tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui. E' altresì ammesso l'accorpamento del volume edificabile (mai superiore ai 1.000 mc) su terreni posti nel comune confinante. E' ammesso l'utilizzo delle cubature, da parte dei soggetti di cui al i° comma dell'art. 41, anche di terreni condotti in affitto, previa autorizzazione del proprietario con atto notarile trascritto nei registri di proprietà immobiliare. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e vanno evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Non sono computate nei volumi le attrezzature ivi compresi i depositi di cui al secondo e penultimo comma dell'art. 41 delle presenti n.d.a. La realizzazione di edifici residenziali e infrastrutture non potrà comunque superare il 40% di superficie coperta dei lotti contigui su cui insiste l'azienda. Le altezze massime delle costruzioni non dovranno superare i 7,50 m con 2 piani fuori terra massimi. Per gli interventi

edilizi ammessi si devono rispettare i caratteri tipologici e le prescrizioni di cui al precedente art. 33a.

Capo II - Aree destinate alla residenza

Art. 31 - Generalità

Nelle aree prevalentemente residenziali la destinazione propria è quella residenziale come definita dalla lettera a) dell'art. 25 delle presenti n.d.a.; sono inoltre ammesse le attività di cui alle lettere b), c) purchè non nocive o moleste, g), h) e i) dell'art. 25 delle presenti n.d.a. nei limiti previsti per le singole aree e quelle commerciali di cui alla lettera e) del succitato articolo nelle quantità previste dalla specifica normativa regionale ad ogni abitante insediabile per ogni intervento edilizio devono corrispondere 25 mq. Di superficie destinati a servizi sociali e attrezzature di livello comunale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 5/12/77 n. 56. Tutti gli interventi dovranno essere attivati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.53 "prescrizioni geologiche tecniche" delle presenti norme e negli elaborati geologici "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione dell'area" e "relazione geologico tecnica".

Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel r.e.c. approvato con d.c.c. n. 10/2003 e s.m. ed i.; specificatamente quelle del:

- Titolo IV - inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni
- Titolo V - prescrizioni costruttive e funzionali
- Titolo VI - esecuzione delle opere

Art. 33a - Prescrizione di carattere architettonico e ambientale relative agli interventi residenziali in tutto il territorio comunale

Le richieste di s.c.i.a., d.i.a. e permesso di costruire per interventi che comportino alterazioni alle parti esterne dei fabbricati (coperture e facciate) dovranno essere documentate con fotografie a colori di tutti i fronti degli edifici.

Tutti gli interventi su edifici collocati all'interno del centro storico e quelli su edifici esistenti e di nuova edificazione nella zona r1, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- Coperture: coppi alla piemontese con canali di gronda e pluviali in rame o in lamiera zincata verniciata nei colori tipici piemontesi.
- Cornicioni: laterizio o stucco sagomato, orditura in legno sporgente a vista senza perlinatura o rivestimenti sottostanti.
- Aperture o serramenti: mazzette esterne delle aperture finite ad intonaco, serramenti come indicato nell'art. 53 del r.e.c.
- Materiali di facciata: mantenimento delle facciate in laterizio esistenti. Per le facciate già ad intonaco normale o plastico con tinte classiche piemontesi.
non sono ammesse facciate in mattone paramano o con rivestimento in pietra nei piani terreni.
- Zoccolature: altezza massima 1,00 m con lastre in pietra tipo bargiolina o tipo luserna lavorata a spacco.
- Balconi: non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi aggettanti la via pubblica. Le ringhiere dovranno essere in semplici bacchette verticali a sezione quadrata e mancorrente in piattina di ferro.
- Tinte di facciata: colori classici piemontesi.
- Davanzali, soglie, gradini: in laterizio o pietra di luserna.

Per tutti gli interventi consentiti nel centro storico e nelle aree di ristrutturazione r valgono i disposti del r.e.c. ed in particolare per quanto riguarda l'inserimento ambientale e i requisiti delle costruzioni, gli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 e per quanto riguarda le prescrizioni costruttive e funzionali gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Per quanto non eventualmente prescritto nel presente articolo si dovrà fare riferimento alle caratteristiche peculiari dell'ambiente circostante all'area o all'edificio oggetto d'intervento, il tutto documentato fotograficamente; in mancanza di rilevante tipiche ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nel manuale "il recupero degli edifici rurali nella provincia di asti" edito dalla provincia di asti nel 2000 in collaborazione con la regione Piemonte. Le disposizioni di cui sopra si applicano in linea di massima anche per gli interventi che interessano gli edifici residenziali ed i loro accessori, compresa la nuova costruzione, in tutto il territorio comunale.

Viabilità da P.R.G.C. - Nuova tangenziale
Fascia di rispetto cimiteriale - ART. 45 Nda
Art. 45 - Fasce di rispetto cimiteriale

Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, per una profondità di 150 m non sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti delle costruzioni esistenti. Sono ammessi interventi anche di ristrutturazione su edifici preesistenti, senza alterare la superficie coperta degli edifici stessi e senza aumentare il numero dei piani o l'altezza del piano di imposte delle coperture, salvo adeguamento alle altezze minime interne dei locali. Sono ammesse destinazioni a servizi quali verde attrezzato, parco urbano e territoriale, parcheggio pubblico. Le aree comprese all'interno della fascia di rispetto facenti parte di aree a destinazione specifica sono utilizzabili ai fini dei conteggi degli indici - su tali aree sono inoltre ammessi depositi di materiale, aree a parcheggio e ogni altra forma d'uso che non comporti la costruzione di strutture permanenti. Sono ammesse recinzioni con rete metallica o di tipo analogo purché non costituite di manufatti in muratura.

Fascia di rispetto stradale - ART. 49 Nda
Art. 49 - Distanze dalle strade in zona agricola

In assenza di indicazione specifica di p.r.g., nelle aree agricole debbono osservarsi nell'edificazione le distanze minime dai cigli stradali previste dal nuovo codice della strada. Nei casi di ampliamenti di abitazioni rurali esistenti posti in zona agricola e collocate a distanza inferiore a quelle indicate nei punti precedenti è possibile, per le strade comunali, operare ampliamenti lungo il filo stradale preesistente, per la realizzazione di un fronte aggiuntivo non superiore a 1/3 del fronte preesistente. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui tale intervento non pregiudichi la fruibilità della strada e della visuale di percorso; in ogni caso il filo di fabbricazione non dovrà comunque distare meno di 5,00 m dal centro strada. Per gli edifici rurali all'interno delle fasce di rispetto è altresì possibile operare incrementi di superficie coperta sul lato opposto a quello fronteggiante la strada; è comunque ammessa la trasformazione di destinazione nel rispetto delle norme di zona. Le definizioni e le modalità di misura delle distanze di cui sopra sono quelle contenute nell'art. 16 distanza tra le costruzioni (d), della costruzione dal confine (dc), della costruzione dal ciglio stradale (ds) del r.e.c. approvato con d.c.c. n. 10/2003 e s.m. ed i.; Gli arretramenti dovuti al rispetto delle distanze dalle strade devono consentire di soddisfare nel miglior modo possibile quanto prescritto, nell'art. 46 passaggi pedonali e marciapiedi, nell'art. 47 passi carrabili, nell'art. 48 piste ciclabili, nell'art. 52 recinzioni e cancelli art. 57 strade private del r.e.c. approvato con d.c.c. n. 10/2003 e s.m. ed i.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Fascia di rispetto art. 136 del Dlgs n. 42/04 (Strada dei vini) - ART. 56 NdA

Art. 56 - Individuazione dei beni paesaggistici

Nelle tavole di piano sono individuati i beni paesaggistici così suddivisi:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "codice dei beni culturali del paesaggio":
 - Strada dei vini di cui al decreto ministeriale 01 agosto 1985 "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della strada dei vini"
- Aree tutelate per legge art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "codice dei beni culturali del paesaggio":
 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
 - Terreni vincolati ad "usi civici".

In queste aree si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m. ed i. "codice dei beni culturali e del paesaggio".

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Fascia di rispetto art. 136 del Dlgs n. 42/04 (Strada dei vini) - ART. 56 NdA
Art. 56 - Individuazione dei beni paesaggistici

Nelle tavole di piano sono individuati i beni paesaggistici così suddivisi:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "codice dei beni culturali del paesaggio":
 - Strada dei vini di cui al decreto ministeriale 01 agosto 1985 "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della strada dei vini"
- Aree tutelate per legge art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "codice dei beni culturali del paesaggio":
 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
 - Terreni vincolati ad "usi civici".

In queste aree si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m. ed i. "codice dei beni culturali e del paesaggio".

ASTE
GIUDIZIARIE®

100 mt (1:2000)

12-09-2022





